

Circolare
sulla copertura minima delle esposizioni
creditizie deteriorate di banche
anno 2023 / numero 01

(Testo consolidato al 28/01/2025 – Aggiornamento I)

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. FINALITA' E PRINCIPI.....	4
3. AMBITO DI APPLICAZIONE	4
4. ASPETTATIVE DI VIGILANZA SULLA COPERTURA DELLE CONSISTENZE DI NPE.....	5
5. ASPETTATIVE DI VIGILANZA SULLA COPERTURA DI FUTURE NPE.....	6
6. REVISIONE DELLE ASPETTATIVE DI VIGILANZA.....	7
7. ENTRATA IN VIGORE	7

1. DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Circolare, le espressioni utilizzate vanno intese con il seguente significato:

- **“anzianità”**: numero di giorni (convertiti in anni) intercorsi tra la data in cui l’esposizione è stata classificata, da ultimo, come deteriorata e la data di riferimento, prescindendo dall’evento che ha determinato la classificazione come NPE. L’anzianità viene computata nello stesso modo per tutte le categorie di esposizioni creditizie deteriorate (incluse quindi le “inadempienze probabili” e le “esposizioni scadute”), con conseguente prosecuzione nel conteggio, senza riavvio, per le esposizioni che sono riclassificate in una differente categoria nell’ambito delle esposizioni creditizie deteriorate;
- **“aspettative di vigilanza”**: aspettative della Banca Centrale di copertura minima delle esposizioni creditizie deteriorate;
- **“Banca Centrale”**: Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- **“copertura”**: copertura contabile e copertura prudenziale delle esposizioni creditizie deteriorate;
- **“copertura contabile”**: cancellazioni parziali, svalutazioni analitiche e forfettarie e accantonamenti per garanzie ed impegni, di cui al Regolamento BCSM n. 2016-02;
- **“copertura prudenziale”**: copertura patrimoniale, aggiuntiva rispetto a quelle di cui all’articolo VII.II.6 del Regolamento BCSM n. 2007-07, pari all’eventuale *gap* tra l’aspettativa di vigilanza sulle esposizioni creditizie deteriorate e la relativa copertura contabile;
- **“esposizione creditizia”**: esposizione creditizia di cui all’articolo I.I.3, comma 1 del Regolamento BCSM n. 2016-02;
- **“esposizione creditizia deteriorata”** o **“NPE”**: esposizione creditizia deteriorata di cui all’articolo I.I.3, comma 3 del Regolamento BCSM n. 2016-02, con esclusione delle aperture di credito non utilizzate che possono essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o provviste di clausola di revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore;
- **“esposizione creditizia deteriorata garantita”**: esposizione creditizia deteriorata assistita, in misura superiore al 50% del valore contabile lordo, da garanzia reale o personale di cui agli articoli VII.III.6 e VII.III.11, comma 3, lettera c) del Regolamento BCSM n. 2007-07;
- **“esposizione creditizia deteriorata non garantita”**: esposizione creditizia deteriorata diversa dalle esposizioni creditizie deteriorate garantite;
- **“LISF”**: Legge 17 novembre 2005 n. 165 e successive modifiche;
- **“NPE ratio”**: rapporto tra il valore contabile lordo delle esposizioni creditizie deteriorate, così come sopra definite, e il valore contabile lordo totale delle esposizioni creditizie, escludendo dal calcolo del ratio qualunque deposito verso banche centrali e i depositi a vista verso altri enti creditizi.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini della presente Circolare valgono le definizioni contenute nella Legge 17 novembre 2005 n. 165, nel Regolamento BCSM n. 2007-07 e nel Regolamento BCSM n. 2016-02.

3. Nei successivi articoli della presente Circolare le parole che richiamano le definizioni di cui al comma 1 sono riportate in carattere MAIUSCOLETTO.

2. FINALITA' E PRINCIPI

1. La presente Circolare definisce le ASPETTATIVE DI VIGILANZA con riguardo a un percorso pluriennale di convergenza verso una completa COPERTURA delle ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE, che la BANCA CENTRALE si aspetta venga implementato dalle banche.
2. L'atteso percorso pluriennale di convergenza è quindi finalizzato a una progressiva riduzione del rischio di credito insito nelle ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE detenute dalle banche, attraverso la costituzione graduale e crescente di COPERTURE almeno pari a definiti livelli minimi, al fine di conseguire entro un determinato numero di anni una COPERTURA del 100% delle ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE.
3. L'atteso percorso pluriennale di convergenza che la BANCA CENTRALE si aspetta venga implementato dalle banche è modulato in funzione dell'ANZIANITÀ di ciascuna ESPOSIZIONE CREDITIZIA DETERIORATA, del fatto che la stessa sia o meno assistita da garanzia, del tipo di garanzia, nonché in considerazione dell'NPE RATIO specifico di ciascuna banca.
4. La presente Circolare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della LISF e dell'articolo IV.I.1 del Regolamento BCSM n. 2016-02, è stata oggetto di pubblica consultazione.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le ASPETTATIVE DI VIGILANZA sull'atteso percorso pluriennale di convergenza verso una completa COPERTURA delle ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE trovano applicazione con riguardo alle:
 - ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE NON GARANTITE con ANZIANITÀ superiore a 3 anni;
 - ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE GARANTITE con ANZIANITÀ:
 - a) superiore a 9 anni, qualora il valore contabile lordo dell'esposizione sia assistito in misura superiore al 50% da garanzie di tipo immobiliare, inclusi gli immobili rivenienti dalla risoluzione di contratti di locazione finanziaria;
 - b) superiore a 7 anni, in tutti gli altri casi di ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE GARANTITE.
2. Le ASPETTATIVE DI VIGILANZA trovano applicazione sulle consistenze sia di ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE che già integrano alla data del 1° gennaio 2024 i criteri di ANZIANITÀ di cui al comma precedente, sia di ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE che li integreranno successivamente al 1° gennaio 2024, purché concernenti crediti concessi prima di tale data.
3. In caso di modifica in data successiva al 1° gennaio 2024 dei termini e delle condizioni dell'ESPOSIZIONE CREDITIZIA sorta prima del 1° gennaio 2024 che determina l'aumento dell'accordato operativo, l'ESPOSIZIONE CREDITIZIA si considera sorta alla data in cui si applica la modifica.

4. ASPETTATIVE DI VIGILANZA SULLA COPERTURA DELLE CONSISTENZE DI NPE

1. Le ASPETTATIVE DI VIGILANZA sull'atteso percorso pluriennale di convergenza verso una completa COPERTURA delle consistenze di ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE che già integrano alla data del 1° gennaio 2024 i criteri di ANZIANITÀ previsti concernono:

- un livello atteso minimo della COPERTURA alla data iniziale del 1° gennaio 2024 di avvio dello stesso percorso pluriennale;
- un successivo incremento annuo atteso minimo del 10% della COPERTURA.

2. Qualora le COPERTURE CONTABILI con riferimento a ciascuna ESPOSIZIONE CREDITIZIA DETERIORATA risultassero inferiori alle relative ASPETTATIVE DI VIGILANZA, la banca è tenuta a coprire lo scostamento negativo con COPERTURE PRUDENZIALI di pari importo.

3. Le ASPETTATIVE DI VIGILANZA sull'atteso percorso pluriennale di convergenza di ciascuna banca sono modulate in base al gruppo di riferimento della banca stessa e sono compendiate nella seguente tabella:

Aspettative di vigilanza su copertura consistenze NPE al 1° gennaio 2024				
Percorso di convergenza		Gruppo 1 NPE ratio $\geq 40\%$	Gruppo 2 $25\% \leq \text{NPE ratio} < 40\%$	Gruppo 3 NPE ratio $< 25\%$
NPE garantite da: - immobili > 9 anni; - altre garanzie reali o personali > 7 anni	Copertura totale minima iniziale	40%	50%	60%
	Data iniziale di avvio percorso di convergenza	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
	Incremento annuale minimo della copertura	10%	10%	10%
	Termine conseguimento copertura totale (100%)	01/01/2030	01/01/2029	01/01/2028
	Percorso lineare prima di 7/9 anni	No	No	No
NPE non garantite > 3 anni	Copertura Totale minima iniziale	50%	60%	70%
	Data iniziale di avvio percorso di convergenza	01/01/2024	01/01/2024	01/01/2024
	Incremento annuale minimo della copertura	10%	10%	10%
	Termine conseguimento copertura totale (100%)	01/01/2029	01/01/2028	01/01/2027
	Percorso lineare prima di 3 anni	No	No	No

4. Il gruppo di riferimento di ciascuna banca è determinato sulla base dell'NPE RATIO della banca stessa, determinato alla data iniziale del 1° gennaio 2024.

5. I gruppi di riferimento previsti sono 3 e definiti come segue:

- Gruppo 1: banche con NPE RATIO superiore o uguale al 40%;
- Gruppo 2: banche con NPE RATIO inferiore al 40% e superiore o uguale al 25%;
- Gruppo 3: banche con NPE RATIO inferiore al 25%.

6. Entro la data iniziale del 1° gennaio 2024, in funzione del gruppo di riferimento, la BANCA CENTRALE si attende quindi che ogni banca soddisfi l'ASPETTATIVA DI VIGILANZA iniziale e che pertanto consegua una COPERTURA

iniziale di ciascuna ESPOSIZIONE CREDITIZIA DETERIORATA almeno pari a quella minima iniziale prevista, ciò tramite l'adozione di appropriate misure di COPERTURA CONTABILE o COPERTURA PRUDENZIALE.

7. Per gli anni successivi, la BANCA CENTRALE si attende che ogni banca soddisfi l'ASPETTATIVA DI VIGILANZA prevista in termini di incremento annuo minimo pari al 10% della COPERTURA, fino a conseguire nel termine atteso una completa COPERTURA di ciascuna ESPOSIZIONE CREDITIZIA DETERIORATA (a titolo esemplificativo, la completa COPERTURA delle ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE garantite, detenute da una banca del Gruppo 2, è attesa che avvenga entro il 1° gennaio 2029).

5. ASPETTATIVE DI VIGILANZA SULLA COPERTURA DI FUTURE NPE

1. Le ASPETTATIVE DI VIGILANZA sulla COPERTURA minima attesa per le ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE che successivamente alla data del 1° gennaio 2024 integreranno i criteri di anzianità previsti, purché relative a crediti concessi prima di tale data, sono compendiate nella seguente tabella:

Aspettative di vigilanza su copertura future NPE relative a crediti erogati prima del 1° gennaio 2024		
NPE garantite da - immobili > 9 anni; - altre garanzie reali o personali > 7 anni	Copertura minima iniziale	50%
	Incremento annuale minimo della copertura	10%
	Termine conseguimento copertura totale (100%)	5 anni
	Percorso lineare prima di 7/9 anni	No
NPE non garantite > 3 anni	Copertura minima iniziale	60%
	Incremento annuale minimo della copertura	10%
	Termine conseguimento copertura totale (100%)	4 anni
	Percorso lineare prima di 3 anni	No

2. La BANCA CENTRALE, con riferimento a NPE di cui al comma precedente, si attende quindi che ogni banca soddisfi l'ASPETTATIVA DI VIGILANZA e dunque che:

- per le ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE GARANTITE, consegua almeno una COPERTURA del 50% al raggiungimento di una ANZIANITÀ di 9 ovvero 7 anni, preveda incrementi annui minimi della COPERTURA pari al 10% e pervenga pertanto alla completa COPERTURA entro cinque anni;
- le ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE NON GARANTITE, consegua almeno una COPERTURA del 60% al raggiungimento di una ANZIANITÀ di 3 anni, preveda incrementi annui minimi della COPERTURA pari al 10% e pervenga pertanto alla completa COPERTURA entro quattro anni.

3. Le banche possono pervenire alla COPERTURA minima iniziale non necessariamente tramite un percorso lineare, quindi adottando anche percorsi di COPERTURA delle ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE non distribuiti omogeneamente negli anni precedenti all'applicazione delle ASPETTATIVE DI VIGILANZA.

6. REVISIONE DELLE ASPETTATIVE DI VIGILANZA

1. Qualora la COPERTURA sia inferiore alle ASPETTATIVE DI VIGILANZA, la banca ha l'onere di documentare preventivamente alla BANCA CENTRALE, con almeno 30 giorni di preavviso rispetto al termine di inoltro della relativa segnalazione di vigilanza prudenziale, le motivazioni a sostegno di tale scostamento per ciascuna delle ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE che concorrono a determinarlo.

2. Nei casi in cui la BANCA CENTRALE non ritenga accoglibili le motivazioni addotte sulla base degli elementi acquisiti in via cartolare e/o ispettiva, procede all'adozione di provvedimenti specifici nei confronti della banca ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Delegato 26 marzo 2019 n. 50 o dell'articolo 44 della LISF, salvo allineamento da parte della banca in esito al contraddittorio avviato.

7. ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Circolare entra in vigore il 15 maggio 2023.